



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

<https://www.pdzbsest.it>



CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Tipologia: appalto di servizi, articolo 3, comma 1, lettera ss) del d.lgs. n. 50 del 2016

Procedura: aperta, articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del d.lgs. n. 50 del 2016

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016

SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE E NEI CENTRI ESTIVI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO 2

ART. 1. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO. DEFINIZIONI	2
ART. 2. DURATA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI STIPULA	3
ART. 3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	3
ART. 4. DESTINATARI DEI SERVIZI	4
ART. 5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4

CAPO 2 – STRUTTURA DEL SERVIZIO 6

ART. 6. FINALITÀ GENERALI DEL SERVIZIO	6
ART. 7. OBIETTIVI DEL SERVIZIO	6
ART. 8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 9. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	8
ART. 10. INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ	10

CAPO 3 – IL PERSONALE 11

ART. 11. PERSONALE – DISPOSIZIONI GENERALI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
ART. 12. PERSONALE REFERENTE	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
ART. 13. REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
ART. 14. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
ART. 15. OBBLIGHI DEL PERSONALE	13
ART. 16. RILEVAZIONE PRESENZE E MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
ART. 17. CLAUSOLE SOCIALI	14
ART. 18. SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.

CAPO 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 16

ART. 19. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	16
ART. 20. RINVIO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO	16

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1. Oggetto e durata dell'appalto. Definizioni

- I. Costituisce oggetto principale dell'appalto la gestione del servizio di assistenza ed integrazione, nelle scuole e nei centri estivi, degli alunni con disabilità residenti nel territorio dell'Ambito territoriale n. 3 Brescia Est comprendente i comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato e San Zeno Naviglio.
- II. Sono inoltre definiti quali interventi integrativi le seguenti progettualità da co-programmare in itinere:
 - a. Progetto ponte scuola - età adulta: orientamento ed accompagnamento individualizzato dell'alunno con disabilità, inserito nell'ultimo biennio della scuola secondaria di II grado, per la costruzione dei percorsi post scolastici, con il coinvolgimento del nucleo familiare e dei servizi territoriali
 - b. Partecipazione alla sperimentazione di "percorsi innovativi di inclusione scolastica" previsti dagli obiettivi sovra territoriali del Piano di Zona 2021/2023 (rif. Ob.vo premialità n. 2 – PdZ 2021/23)
 - c. Partecipazione ai tavoli territoriali (ambiti 1,2,3 e 4) per la costruzione di modelli integrati di lettura del bisogno ai fini di una programmazione condivisa a medio-lungo termine delle prestazioni e dei servizi a favore delle persone con disabilità (rif. Ob.vo premialità n. 3 – PdZ 2021/23)
 - d. Sperimentazione di interventi di accompagnamento per la costruzione di progetti individuali – progetti di vita (rif. PNRR Missione 5 – area d'intervento 1.2)
- III. L'appalto avrà la durata di tre anni, eventualmente rinnovabile per un massimo di altri tre.
- IV. Il servizio a favore degli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore è organizzato per conto della Regione Lombardia, cui spetta la titolarità a norma di legge. Pertanto, il monte ore assegnato e le modalità di erogazione del servizio – dipendendo da accordi specifici siglati tra gli Enti locali interessati – potrebbero mutare anche sostanzialmente nel periodo di vigenza del contratto.
- V. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni e le forniture ancillari ed accessorie necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale.
- VI. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i potenziamenti e le soluzioni migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e non espressamente rifiutate dalla Stazione appaltante.
- VII. L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
- VIII. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice la gara e che sottoscriverà il contratto;

- d) Appaltatore/Organizzazione: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato l'appalto;
- e) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- f) DEC: Direttore dell'esecuzione, soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 111, comma 2 del Codice, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione;
- g) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice;
- h) Costo del lavoro (anche CL): il costo del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, nonché di cui all'articolo 26, comma 6, del D.lgs. n. 81 del 2008;
- i) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l'appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo contrattualmente previsto;
- j) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Durata del contratto e modalità di stipula. Spese a carico dell'aggiudicatario

- I. La durata dell'appalto è determinata in mesi 36 mesi, a decorrere presumibilmente dal 01/09/2022, o comunque dalla data di avvio dell'esecuzione che sarà comunicata dal DEC all'aggiudicatario, fatta salva la scelta discrezionale della stazione appaltante di avvalersi delle opzioni diffusamente illustrate nel bando e nel disciplinare di gara, tra le quali il rinnovo programmato per un periodo di ulteriori mesi 36, nonché dell'eventuale proroga tecnica.
- II. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata. Tutti gli oneri connessi alla stipula sono a carico dell'aggiudicatario.
- III. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario i costi per le attività e gli ulteriori costi sostenuti dalla stazione appaltante ai fini della gestione dell'appalto (es. costi coordinamento, co-programmazione, verifiche ecc.), forfettariamente fissati in **€ 32.000,00 annui** oltre iva, da versarsi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura – che sarà emessa con cadenza semestrale posticipata. Detti costi sono stati computati ai fini della determinazione della base d'asta, adeguatamente capiente ai fini della loro copertura.

Art. 3. Luogo di esecuzione dei servizi

- I. I servizi potranno essere resi:
 - negli istituti scolastici ubicati nei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale n. 3 – Brescia Est: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato e San Zeno Naviglio;

- in altri Comuni dove hanno sede gli istituti scolastici frequentati dai minori residenti nei Comuni dell'Ambito.

Art. 4. Destinatari dei servizi

- Il servizio si rivolge agli alunni/studenti disabili frequentanti gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e di secondo grado residenti in uno dei Comuni dell'ambito n. 3 Brescia Est.
- Gli studenti domiciliati, ma non residenti in detti Comuni, possono comunque beneficiare del servizio. In tal caso il Comune interessato valuterà le modalità di recupero delle somme erogate in luogo di altra amministrazione.
- Il numero di utenti relativo all'anno solare 2021 è riportato nel progetto di servizio.
- La distribuzione in relazione alla diversa tipologia di disabilità, a mero titolo indicativo, è la seguente (rilevazione dati ATS Brescia):

Anno	Tot	Genere		Tipologia disabilità prevalente				Nazionalità		Suddivisione per classi di età				
		M	F	fisica	sensoriale	psichica	plurima	italiana	straniera	fina a 6 anni	dai 7 ai 16	dai 17 ai 21	dai 22 ai 30	dai 31 ai 50
2019	87	64	23	2	2	76	7	62	25	29	57			1
2020	73	52	21	3		59	11	53	20	33	39	1		

Art. 5. Normativa di riferimento

- Le attività oggetto del presente capitolato si inseriscono e fanno riferimento, tecnico e metodologico, alla produzione normativa e di indirizzo nazionale e regionale relativa all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, e per quanto compatibili, si rimanda ai seguenti atti normativi:
 - Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli;
 - L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate" che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
 - D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" e in particolare l'articolo 315 che prevede l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
 - L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - L. 10 marzo 2000, n.62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
 - L.R. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";
 - L. 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Capo 2 – STRUTTURA DEL SERVIZIO

Art. 6. Finalità generali del servizio

- I. Finalità del servizio è l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, la quale sotto il profilo teorico e metodologico:
 - a. riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
 - b. si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
 - c. è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;
 - d. prevede la promozione della partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Art. 7. Obiettivi del servizio

- I. Il servizio persegue obiettivi di miglioramento del benessere generale degli alunni frequentanti gli istituti scolastici e più precisamente:
 - a. mantenere e/o recuperare adeguati livelli di vita autonoma;
 - b. collaborare con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile a tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa;
 - c. collaborare con i terapisti perché gli interventi semplici siano contestuali e correttamente continuati anche al di fuori della presenza del tecnico e su prescrizione dello stesso;
 - d. collaborare, con i competenti organi collegiali della scuola e con i terapisti della riabilitazione, all'individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni disabili;
 - e. collaborare alla valutazione dei bisogni e alla predisposizione degli adeguati programmi di intervento e progetti individualizzati;
 - f. verificare periodicamente la validità del progetto individualizzato in collaborazione con gli insegnanti.

Art. 8. Descrizione del servizio

- I. Il Servizio di integrazione e assistenza scolastica degli alunni disabili, come previsto dall'art. 13 della L. 104/92, da leggersi alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 si pone quali finalità primarie l'assistenza specialistica, l'ausilio nella comunicazione personale e il raggiungimento dell'autonomia per gli alunni disabili residenti nei 13 Comuni dell'Ambito n. 3 che frequentino le scuole, i centri estivi dei Comuni dell'Ambito n. 3.

- II. Detto servizio si prefissa inoltre il raggiungimento del maggior grado possibile di integrazione scolastica e sociale per ciascun alunno disabile secondo quanto condiviso nel P.E.I e in considerazione delle specifiche e personali diverse abilità.
- III. Nello specifico, gli obiettivi del servizio vengono perseguiti anche attraverso l'affiancamento dell'alunno disabile da parte di un operatore adeguatamente formato che supporti il progetto integrativo della scuola.
- IV. Nel dettaglio, le mansioni dell'operatore sono così sinteticamente descritte:
 - a. nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, collabora con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile a tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa, in conformità con quanto previsto dagli artt. 6 e successivi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
 - b. nell'ambito della realizzazione dei Piani educativi individualizzati, può accompagnare l'alunno disabile nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate dove non sia eventualmente prevista la presenza dell'insegnante di sostegno avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture. può effettuare il trasporto del minore affidato, attraverso mezzi propri, della cooperativa o l'accompagnamento con i mezzi pubblici
 - c. può partecipare, a sostegno delle necessità degli alunni disabili, ai viaggi di istruzione programmati e realizzati dalla scuola. In particolare, nella fase di preparazione delle gite, può offrire un contributo specifico nella individuazione delle barriere architettoniche e delle difficoltà connesse con il trasporto e il soggiorno, contribuendo alla elaborazione di strategie volte al superamento delle stesse;
 - d. collabora, in aula o nei laboratori, con l'insegnante, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico;
 - e. può presenziare ai momenti di recupero funzionale collaborando con i terapeuti perché gli interventi semplici siano contestuali e correttamente continuati anche al di fuori della presenza del tecnico e su prescrizione dello stesso;
 - f. può affiancare l'alunno disabile durante il momento della mensa fornendo l'aiuto e l'assistenza necessari ed operando, là dove ne esistano le condizioni, per garantire una corretta educazione alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché un equilibrato rapporto con il cibo;
 - g. fatta salva la competenza della scuola in materia di assistenza di base, affianca l'alunno disabile nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia;
 - h. interviene, nel limite delle proprie competenze, in caso di malore dell'alunno disabile, accompagnandolo presso le strutture sanitarie sotto la diretta responsabilità del Dirigente scolastico a cui compete avvisare il datore di lavoro dell'assistente all'autonomia;
 - i. può essere coinvolto nel "protocollo farmaci" redatto dall'istituto scolastico, previo consenso personale dell'operatore stesso;
 - j. può collaborare, con i competenti organi collegiali della scuola e con i terapeuti della riabilitazione, all'individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili

necessari alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni disabili;

- k. partecipa alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli organi collegiali, con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con i servizi territoriali. Può partecipare, alle sedute del collegio docenti nelle quali siano previsti all'o.d.g. temi e problematiche direttamente connessi agli alunni in difficoltà ed agli incontri dei Gruppi per l'Inclusione scolastica, ai sensi della L. 104/92 art. 15, come novellato dall'art. 9 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- l. partecipa alla stesura del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
- m. in base a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato, redige annualmente una relazione sintetica sul caso affidato e fornisce tutte le informazioni utili alla programmazione del servizio;
- n. collabora, visti i progetti particolari, alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi territoriali mirano, congiuntamente, all'integrazione dell'alunno disabile in altre strutture del territorio;
- o. continua, ove richiesto, l'intervento assistenziale specialistico durante le attività estive ove frequentino alunni disabili;
- p. per tutto ciò che viene a conoscere nell'ambito dell'attività professionale, è rigorosamente tenuto al rispetto del segreto professionale.

Art. 9. Modello di organizzazione del servizio

- I. In riferimento al presente servizio fungeranno da Coordinatrici per la Committenza, gli Assistenti Sociali dei singoli Comuni, che avranno la funzione di analisi dei progetti e verifica della loro congruenza rispetto agli obiettivi del servizio, nonché di verifica periodica dell'andamento del servizio con il Referente tecnico dell'Organizzazione e con gli operatori titolari dei casi.
- II. Il servizio di assistenza ed integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole si svolge normalmente da lunedì a sabato presso gli istituti scolastici e presso le sedi dei centri estivi.
- III. In ciascun progetto di intervento, oltre alle ore di presenza dell'operatore con l'utente, sono previste 2 ore mensili da utilizzare per: incontri di programmazione e verifica con l'equipe titolare del caso, stesura relazioni, ecc.
- IV. Per ogni progetto individuale realizzato è prevista la redazione di una verifica finale dell'intervento, il cui corrispettivo è compreso nel prezzo di aggiudicazione.
- V. In caso di gite in cui è prevista la presenza dell'operatore sarà riconosciuto un monte ore massimo giornaliero pari a 12, anche in caso di gite con pernottamento. I costi per spostamenti, vitto, alloggio, etc., se e quando previsti, sono a carico dell'Istituto scolastico.
- VI. In caso di assenza dell'alunno la procedura sarà la seguente:
 - a. con preavviso, entro le ore 20.00 del giorno precedente, non sarà riconosciuto alcun compenso;
 - b. senza preavviso, ovvero con preavviso effettuato oltre le ore 20.00, saranno riconosciute n. 2 ore di servizio sia che non si presenti a scuola, sia che verifichi l'assenza una volta presente nell'Istituto scolastico;
 - c. qualora durante l'orario di servizio il minore dovesse uscire anticipatamente, senza preavviso (es. per malore), all'operatore verranno riconosciute tutte le ore fino al termine del turno previsto per quella giornata;

- d. il servizio per i giorni successivi non dovrà essere reso fino alla ripresa della frequenza scolastica da parte dell'alunno;
 - e. in caso di assenza prolungata e/o quando previsto dal PEI, previo accordo formale con le parti coinvolte, l'Amministrazione Comunale può prevedere l'erogazione del servizio presso altre sedi (domicilio, casa dei nonni, ospedale ecc.).
- VII. Se previsto nel PEI, dovrà essere garantito il servizio trasporto degli alunni in situazioni di particolare necessità o che non siano in grado di servirsi di normali servizi pubblici per raggiungere la sede scolastica frequentata. Il servizio deve essere svolto nelle fasce orarie antimeridiane e meridiane (tragitto abitazione/sede scolastica e viceversa) e di norma dal lunedì al sabato. L'organizzazione dovrà garantire con mezzi propri o dell'operatore l'attuazione del servizio e verrà previsto un rimborso spese da parte del Committente nella misura di 1/5 del costo del gasolio per ogni chilometro percorso (media del mese in cui i trasporti sono effettuati (ovvero, se non disponibili, quelli relativi al mese precedente), sulla base delle rilevazioni disponibili al seguente sito: https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php), oltre al riconoscimento del tempo impiegato per l'effettuazione del servizio (farà fede per la quantificazione dei costi il sito google maps nella fascia oraria di riferimento, distanza abitazione dell'alunno – sede scolastica e tempo di percorrenza e viceversa. È previsto il raddoppio di ogni tratta qualora il comune di residenza del minore non coincida con quello dell'operatore designato).
- VIII. In caso di assenza senza preavviso, e a viaggio già intrapreso, verrà riconosciuto un rimborso forfettario pari ad euro 10,00.
- IX. L'organizzazione dovrà assicurare, di norma, la continuità della prestazione del medesimo operatore, limitando il "turn over" che non potrà comunque superare il 30% degli operatori impiegati stabilmente. Il mancato rispetto di tale limite verrà considerato un inadempimento contrattuale. A tale scopo verrà effettuata, con cadenza annuale, una verifica sulla base dell'elenco degli operatori fornito dall'Organizzazione all'inizio del servizio e di ogni annualità successiva se prevista.
- X. In caso di assenza non prevedibile dell'operatore dovrà tassativamente essere garantita la sua sostituzione dal secondo giorno. Nel caso di assenza programmata, la sostituzione dovrà essere garantita fin dal primo giorno.
- XI. L'Organizzazione è tenuta a comunicare le modifiche del personale impiegato.
- XII. L'Organizzazione dovrà assicurare la reperibilità del referente del servizio. Il nominativo del referente dovrà essere comunicato al Committente e al Comune di riferimento. La sua funzione è necessaria per la gestione e l'organizzazione degli interventi e per le funzioni di raccordo con i Comuni in occasione di periodici incontri di coordinamento.
- XIII. Le principali modalità gestionali del servizio sono le seguenti:
- a. L'elenco degli alunni sarà comunicato dalle Assistenti Sociali dei Comuni al referente dell'Organizzazione entro fine agosto:
 - a.1 i nominativi degli alunni da ammettere al servizio,
 - a.2 le prestazioni richieste e la periodicità degli interventi (tipologia di operatore, monte ore settimanale, eventuale trasporto);
 - b. L'Organizzazione, attraverso il referente, dovrà:
 - b.1 organizzare l'abbinamento degli operatori con gli alunni,
 - b.2 trasmettere ai Comuni e per conoscenza alla Committenza i nominativi degli operatori,
 - b.3 rendere compatibile l'esigenza della continuità assistenziale con il turn over,

- b.4 fornire agli operatori i Dispositivi di protezione individuale (guanti monouso) in base alle normative sulla sicurezza,
 - b.5 fornire agli operatori i badge di riconoscimento,
 - b.6 in caso di attivazione durante l'anno scolastico di un nuovo intervento garantire entro 5 gg. lavorativi l'individuazione dell'operatore idoneo;
 - c. A fine anno scolastico, salvo diverse esigenze, il referente dell'Organizzazione con le operatrici del servizio incontreranno l'assistente sociale al fine di verificare: i progetti generali di intervento sugli utenti, il raggiungimento degli obiettivi previsti, integrare l'intervento tra i vari operatori e favorire lo scambio di informazioni reciproco.
 - d. Il referente dell'Organizzazione dovrà essere inoltre disponibile per incontri o contatti telefonici su sollecitazione degli assistenti sociali e in base alle necessità.
- XIV. Il referente dell'Organizzazione è tenuto a comunicare all'Assistente Sociale ogni incidente, infortunio od altro accadimento eventualmente occorso agli alunni; in caso di infortunio, dovranno garantire, alla scuola di riferimento, la collaborazione necessaria alla compilazione dell'apposito modulo di denuncia infortuni.
- XV. Tutti gli operatori saranno forniti di un cartellino plastificato non modificabile (meglio se tipo badge), riportante il nome e il logo dell'impresa, la qualifica di operatore per l'assistenza dei disabili, nonché il codice identificativo personale e la foto, detto cartellino dovrà essere esposto in modo visibile.

Art. 10. Indicatori e standard di qualità

- I. Saranno utilizzati come indicatori di qualità del servizio i seguenti parametri:
 - a. segnalazioni di scarso gradimento del servizio erogato rilevate attraverso la compilazione di un questionario di gradimento da parte della scuola, del Comune e/o della famiglia → sono ammissibili fino ad un numero massimo di 10 segnalazione per anno scolastico;
 - b. turn-over del personale → complessivamente non superiore al 30%; sul singolo utente sono ammissibili sino a un max di 2 operatori l'anno; il rispetto dell'indicatore sarà valutato prescindendo da cause di forza maggiore (ferie, malattie, licenziamento) o da situazioni precedentemente concordate con l'assistente sociale;
 - a. intervallo di tempo dalla segnalazione all'avvio del servizio → 5 giorni lavorativi dalla richiesta inoltrata all'Organizzazione;
 - c. rispetto dell'orario di servizio → 90%.

Capo 3 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 11. Aspetti generali

- I. Le prestazioni saranno svolte dall'Organizzazione attraverso operatori in possesso dei requisiti previsti dal presente documento, garantendo piena esecuzione delle finalità del servizio e completa realizzazione degli interventi.
- II. L'Organizzazione inoltre deve:
 - a. assicurare il coordinamento del servizio;
 - b. assicurare la continuità del servizio in tutto l'arco dell'appalto;
 - c. limitare i fenomeni di turn - over;
 - d. garantire il pagamento del pasto all'operatore che debba assistere l'utente presso il servizio di ristorazione scolastica.
- III. Con la presentazione dell'offerta, l'Organizzazione espressamente manleva e rende indenne l'Azienda ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato.
- IV. Prima dell'assunzione l'appaltatore è tenuto alle verifiche previste dall'art. 2 del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 39, relative all'esistenza di condanne per reati di cui agli artt. 600.Bis -ter – quater - quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (direttiva antipedofilia).

Art. 12. Personale referente

- I. L'Organizzazione rende disponibili, per le necessità espresse ed implicite del Committente, le seguenti figure referenti, i cui curricula dovranno essere forniti dopo l'aggiudicazione (più funzioni possono essere svolte da una stessa figura):
 - a. referente per i rapporti tra Committente e Organizzazione (aspetti amministrativi e gestionali) – figura di sufficiente autonomia decisionale che rappresenti la Direzione dell'Organizzazione e sia presente, a richiesta, per incontri con il Committente;
 - b. referenti per il coordinamento con il personale del Committente e le altre figure attive (aspetti tecnici), con le seguenti funzioni:
 - b.1 garantire il buon funzionamento del servizio svolto dagli operatori;
 - b.2 individuare gli operatori per ciascun progetto di intervento;
 - b.3 coordinare il gruppo di operatori afferenti al territorio di intervento;
 - b.4 organizzare le sostituzioni di personale che si rendessero necessarie;
 - b.5 organizzare la supervisione e la formazione degli operatori.

Gli offerenti potranno proporre una propria soluzione organizzativa per il coordinamento, anche con maggiore strutturazione gerarchica per le diverse funzioni, che in ogni caso dovrà garantire l'impiego di adeguate professionalità. Si stimano 72 ore settimanali per tale organizzazione.

- c. referente per gli adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro – figura professionalmente qualificata e preposta alla gestione degli adempimenti previsti dalle norme in tema di sicurezza sul lavoro.

- d. Le figure referenti e di coordinamento sono connaturate con l'oggetto dell'appalto, pertanto l'onere per tali funzioni è compreso nel prezzo offerto dall'Organizzazione.

Art. 13. Requisiti degli operatori e del coordinatore

- I. Gli operatori dovranno essere in possesso dei seguenti titoli, in base al progetto individuale di inclusione scolastica e alle conseguenti richieste delle assistenti sociali dei Comuni:
 - a. addetta/o all'assistenza di base formata/o (ASA);
 - b. educatrice/ore addetto all'assistenza con funzioni educative (requisito di base: diploma di istruzione superiore quinquennale).
- II. Servizio di Coordinamento: Coordinatore - La funzione di coordinamento dei servizi e delle altre attività ad essa connesse dovranno essere garantite da personale qualificato e in possesso di esperienza quinquennale nel ruolo di coordinatore di servizi analoghi.

Art. 14. Variazione e reintegri del personale

- I. L'appaltatore assicura la continuità e la qualità del servizio per l'intero anno scolastico nonché per gli eventuali incontri di programmazione o verifica sull'assistito che potrebbero svolgersi anche in orari o periodi diversi da quelli relativi al calendario scolastico.
- II. Rispetto alla necessità di contenere il turn over e di assicurare la continuità dei servizi/prestazioni, l'appaltatore deve:
 - a. limitare al minimo strettamente necessario le sostituzioni degli operatori nel corso dell'anno scolastico, avvisando inoltre preventivamente e motivatamente il competente servizio individuato dai singoli comuni circa le sostituzioni definitive o protratte di operatori titolari;
 - b. provvedere al reintegro del personale dimissionario entro 10 giorni lavorativi. I nuovi nominativi dovranno essere comunicati al Committente e al Comune di riferimento, prima della messa in servizio
 - c. garantire la sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, prevedendo la disponibilità, fra il personale da incaricare sul servizio, di un congruo numero di figure jolly;
 - d. analogamente garantire la tempestiva sostituzione degli operatori che, a giudizio insindacabile del committente, dovessero risultare inadeguati allo svolgimento del servizio, anche in relazione alle specificità del singolo studente ed all'adeguatezza dell'abbinamento;
 - e. assicurare di norma la continuità dell'assegnazione del medesimo operatore agli utenti fruitori del servizio lungo tutto il ciclo di istruzione, oltretutto per i centri estivi.

Art. 15. Formazione, addestramento e aggiornamento

- I. L'Organizzazione deve garantire che tutto il personale coinvolto direttamente ed indirettamente nell'erogazione del servizio sia opportunamente formato.
- II. La pianificazione generale della formazione per il primo anno deve essere resa disponibile già in sede di offerta tecnica, Per la formazione degli anni successivi al primo, l'Organizzazione deve prevedere un sistema di valutazione delle necessità formative con il quale strutturare la formazione in itinere.
- III. Dettaglio della procedura seguita dall'Organizzazione deve essere riportato nel Programma di aggiornamento professionale, la cui completezza sarà oggetto di valutazione.
- IV. Elenco del personale formato, con evidenza degli argomenti trattati e della qualifica del formatore (evidenza della competenza) è consegnato dall'Organizzazione al Committente alla fine di ogni anno scolastico.

- V. L'Organizzazione verifica ogni aspetto di resa qualitativa del personale impiegato. Tale valutazione, dovrà essere condivisa con la Committenza del servizio attraverso almeno due incontri di verifica per anno scolastico (indicativamente a dicembre/gennaio - maggio) e tramite una relazione annuale comprensiva di tutti i dati quanti-qualitativi.

Art. 16. Obblighi del personale

- I. Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione, anche con il personale dei servizi di primo e secondo livello a diverso titolo operante nei servizi, nonché rispettoso e attento alla cura dei minori.
- II. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto di servizio, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del GDPR.
- III. Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008.

Art. 17. Disposizioni generali sulla manodopera

- i. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto al comune dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del comune;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- ii. Ai sensi degli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, il comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. Parimenti in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
- iii. In ogni momento il Comune può richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nella struttura e verificarne la effet-

tiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

- iv. La mancata o l'erronea applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale può costituire motivo di risoluzione del Contratto.

Art. 18. Sicurezza dei lavoratori per le attività gestionali

- i. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i., nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate.
- ii. L'appaltatore deve quindi, tra l'altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal "Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.
- iii. Sono a carico dell'appaltatore i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs. 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto. Parimenti a carico dell'aggiudicatario è il costo relativo alla sorveglianza sanitaria di cui alla sezione V del D. Lgs. 81/2008.
- iv. L'appaltatore deve fornire al Personale tutti i materiali occorrenti per l'espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi. Le divise e gli abiti del Personale devono permettere una distinzione dei diversi profili professionali sanitari impiegati, nel rispetto della normativa vigente.
- v. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- vi. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
- vii. Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa.
- viii. Sono a carico dell'appaltatore i DPI necessari per fronteggiare l'emergenza pandemica, così come è suo onere garantire il rispetto da parte del personale della normativa e dalle linee guida per il medesimo fine emanate dai soggetti competenti (tra cui anche gli Istituti Comprensivi).

Art. 19. Clausole sociali

- i. Ai fini di tutelare la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato si applica l'art. 50 del Codice. L'aggiudicatario è tenuto ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano nella precedente gestione dell'appalto, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, anche in relazione alle specifiche tecniche del nuovo

contratto. Al personale in argomento dovrà esser applicato il contratto collettivo nazionale (CCNL) e territoriale in vigore per il settore e la zona dove vengono eseguite le prestazioni, secondo quanto in proposito stabilito dall'art. 30, comma 4, del Codice dei Contratti.

- II. Fermo restando da quanto previsto dal secondo periodo del precedente paragrafo, l'appaltatore è tenuto a fornire garanzie (economiche, normative e procedurali) al personale del gestore uscente non inferiori a quelle previste dall'art. 37 del CCNL cooperative sociali, indipendentemente dallo specifico CCNL impiegato dall'appaltatore medesimo.
- III. A mero titolo orientativo, si riporta in allegato l'elenco del personale attualmente impiegato nei servizi.

Capo 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 20. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- I. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- II. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- III. Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra la Stazione appaltante ed il concessionario, riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.
- IV. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
- V. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 21. Rinvio allo schema di contratto

- I. Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si rimanda allo schema di contratto, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra stazione appaltante ed appaltatore, ed a porre ulteriori oneri a carico di quest'ultimo.